

Legge federale

relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2001¹,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Art. 1

La presente legge si applica:

- a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 1999³ fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;
- b. ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁴, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 2001⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.

¹ FF 2001 4435

² RS 142.20

³ RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 5978)

⁴ Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giugno 2001, che è parte integrante dell'Accordo.

⁵ RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

2. Legge federale del 16 dicembre 1983⁶ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Sono considerate persone all'estero:

- a. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;

Art. 7 lett. j

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- j. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001⁷

La presente modifica è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.

3. Legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'AVS

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale⁹;

...

Art. 2 cpv. 1

¹ I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

⁶ RS 211.412.41

⁷ RU 2002 686

⁸ RS 831.10

⁹ Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

*Titolo prima dell'art. 153a***Parte terza: Relazione con il diritto europeo***Art. 153a*

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹² nella loro versione aggiornata¹³;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001¹⁴ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata¹⁵.

*Titolo prima dell'art. 154***Parte quarta: Disposizioni finali***Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001¹⁶*

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁷ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorren-

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

¹¹ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF 1999 5978)

¹² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

¹³ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

¹⁴ RS **0.632.31**; RU ... (FF 2001 4499)

¹⁵ RS **0.831.106.1/11**; RU ...

¹⁶ RU **2002 686**

¹⁷ RS **0.632.31**; RU ... (FF 2001 4499)

re dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempiranno le condizioni in materia di redditi.

4. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁸ sull'assicurazione per l'invalidità

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale¹⁹;

...

Titolo prima dell'art. 80a

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo

Art. 80a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²² nella loro versione aggiornata²³;

¹⁸ RS **831.20**

¹⁹ Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

²⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

²¹ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

²² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

²³ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²⁴ di emendamento della Convenzione istituitiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata²⁵.

Titolo prima dell'art. 81

Parte quinta: Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001²⁶

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001²⁷ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

5. Legge federale del 19 marzo 1965²⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 7 della Costituzione federale e visto l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale²⁹;

...

Titolo prima dell'art. 16a

4. Relazione con il diritto europeo

²⁴ RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

²⁵ RS 0.831.106.1/11; RU ...

²⁶ RU 2002 688

²⁷ RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

²⁸ RS 831.30

²⁹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Art.16a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³² nella loro versione aggiornata³³;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001³⁴ di emendamento della Convenzione istituita dall'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata³⁵.

*Titolo prima dell'art. 17***5. Disposizioni finali e transitorie****6. Legge federale del 25 giugno 1982³⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità***Ingresso*

visti l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale e l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale³⁷;

...

³⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

³¹ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

³² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

³³ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

³⁴ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

³⁵ RS **0.831.106.1/11**; RU ...

³⁶ RS **831.40**

³⁷ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Art. 56 cpv. 1 lett. g

¹ Il fondo di garanzia:

- g. assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Titolo prima dell'art. 89a

Parte settima: Relazione con il diritto europeo

Art. 89a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁰ nella loro versione aggiornata⁴¹;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴² di emendamento della Convenzione istituitiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁴³.

³⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

³⁹ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

⁴⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁴¹ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁴² RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁴³ RS **0.831.106.1/11**; RU ...

*Titolo prima dell'art. 90***Parte ottava: Disposizioni finali****7. Legge federale del 17 dicembre 1993⁴⁴ sul libero passaggio***Ingresso*

visti gli articoli 34^{quater} e 64 della Costituzione federale⁴⁵;

...

Art. 5a Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza conformemente all'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, soltanto se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. non è più affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità:
 1. in uno Stato membro della Comunità europea,
 2. in Islanda o in Norvegia, e
- c. non risiede nel Liechtenstein.

*Titolo prima dell'art. 25b***Sezione 8: Relazione con il diritto europeo***Art. 25b*

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁸ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera

⁴⁴ RS **831.42**

⁴⁵ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

⁴⁶ RS **831.40**

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁴⁸ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁹ nella loro versione aggiornata⁵⁰;

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁵¹ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁵².

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 9: Disposizioni finali

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001⁵³

¹ L'articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁴ tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² L'articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 2001⁵⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

8. Legge federale del 18 marzo 1994⁵⁶ sull'assicurazione malattie

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁵⁷;

...

⁴⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁵⁰ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁵¹ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁵² RS **0.831.106.1/11**; RU ...

⁵³ RU **2002** 692

⁵⁴ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

⁵⁵ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁵⁶ RS **832.10**

⁵⁷ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Art. 4a Scelta dell'assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:

- a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
- b. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
- c. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 6a rubrica e cpv. 1 e 2

Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

¹ I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
- b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

² L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Art. 13 cpv. 2 lett. f

² Gli assicuratori devono in particolare:

- f. offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.

Art. 18 cpv. 2bis-2quater

^{2bis} L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

^{2ter} Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

^{2quater} Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati.

Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia:

- a. ai frontalieri e ai loro familiari;
- b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
- c. ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

Art. 66a rubrica e cpv. 1

Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

¹ La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.

*Titolo prima dell'art. 95a***Titolo 6: Relazione con il diritto europeo***Art. 95a*

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁶⁰ nella loro versione aggiornata⁶¹;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁶² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁶³.

*Titolo prima dell'art. 96***Titolo 7: Disposizioni finali****Capitolo 1: Esecuzione**

⁵⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁵⁹ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

⁶⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁶¹ RS **0.831.109.268.1/11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁶² RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁶³ RS **0.831.106.1/11**; RU ...

9. Legge federale del 20 marzo 1981⁶⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁶⁵;

...

Titolo prima dell'art. 115a

Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo

Art. 115a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶⁶ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁷ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁶⁸ nella loro versione aggiornata⁶⁹;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁷⁰ di emendamento della Convenzione istituita dall'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁷¹.

⁶⁴ RS 832.20

⁶⁵ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁶⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁶⁷ RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 5978)

⁶⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁶⁹ RS 0.831.109.268.1/11; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁷⁰ RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

⁷¹ RS 0.831.106.1/11; RU ...

Titolo undicesimo: Disposizioni finali

10. Legge federale del 20 giugno 1952⁷² sugli assegni familiari nell'agricoltura

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 3 lettera b e 64^{bis} della Costituzione federale⁷³;

...

Titolo prima dell'art. 23a

V. Relazione con il diritto europeo

Art. 23a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁵ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷⁶ nella loro versione aggiornata⁷⁷;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁷⁸ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁷⁹.

⁷² RS **836.1**

⁷³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

⁷⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁷⁵ RS **0.142.112.681**; RU ... (FF **1999** 5978)

⁷⁶ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁷⁷ RS **0.831.109.268.1/.11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁷⁸ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁷⁹ RS **0.831.106.1/.11**; RU ...

Titolo prima dell'art. 24

VI. Disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali

11. Legge federale del 25 giugno 1982⁸⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 14 cpv. 3

³ Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.

Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo

Art. 121

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁸¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁸² tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera

⁸⁰ RS 837.0

⁸¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁸² RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 5978)

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁸³ nella loro versione aggiornata⁸⁴;

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁸⁵ di emendamento della Convenzione istituita dall'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁸⁶.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002).⁸⁷

² La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2946

⁸³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁸⁴ RS **0.831.109.268.1/.11**; RU ...

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

⁸⁵ RS **0.632.31**; RU ... (FF 2001 4499)

⁸⁶ RS **0.831.106.1/.11**; RU ...

⁸⁷ FF **2001 5776**